

🕒 11 Marzo 2022 / 🏷️ Tags: DL Semplificazioni, fotovoltaico, procedimenti autorizzativi

La PAS vale per impianti fotovoltaici fino a 10 MW, incluse le opere di connessione

Leonardo Berlen

La criptica recente nota del MiTE non va ad intaccare la novità semplificativa di una PAS che può autorizzare l'impianto più le opere connesse, con l'eccezione per quelle opere di connessione solitamente assoggettate a VIA.



Ritorniamo sulla nota del MiTE in risposta ad un interpello in materia ambientale dell'assessorato della Regione Sardegna, per interpretare la norma del decreto semplificazioni n. 77/2021 che prevede la PAS, cioè la procedura autorizzativa semplificata, per gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW da realizzare in aree industriali, produttive e commerciali o su discariche dismesse o ripristinate, con relativo attestato di recupero e ripristino (art. 31, comma 2).

La questione (vedi *La procedura semplificata per il fotovoltaico è fino a 10 MW*) è se anche le opere connesse, in particolare le opere di connessione alla rete, siano da includere nel procedimento semplificato o altrimenti debbano ricorrere alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via).

A dire il vero la risposta del ministero non è stata chiarificatrice ed è soggetta a interpretazioni contrastanti. Abbiamo provato a capirci qualcosa in più sentendo alcuni esperti legali.

L'avvocato Emilio Sani, in rappresentanza di Italia Solare, ci aveva subito spiegato che l'interpretazione allargava la PAS alle opere connesse, quindi anche agli elettrodotti, che sono generalmente interrati per questa tipologia di taglia e con lunghezze non superiori ai 3 km. E quindi tale semplificazione ha una valenza positiva per gli operatori.

L'avvocato Daniele Chiatante dello Studio legale "Andrea Sticchi Damiani" ci ha detto che "su un piano generale, l'articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011 prevede che il proponente debba presentare una dichiarazione 30 giorni prima dell'intervento a condizione che abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse e, al fine di assentire anche tali ultime opere, occorre allegare gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete".

E tale disposizione non è stata affatto scalfita dalle ultime previsioni di semplificazione.

"Per quanto attiene alla semplificazione, come chiarito dal MiTE, l'art. 6, comma 9-bis, esonera da screening gli impianti FV con potenza fino a 10 MW a condizione che il proponente allegghi alla dichiarazione, di cui al comma 2, un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010".

"Su questo punto, il MiTE ha chiarito che tale dichiarazione deve riguardare solo le aree di impianto e non quelle interessate dalle opere di connessione", spiega Chiatante.

"Il Ministero della Transizione Ecologica – aggiunge – ha poi chiarito che l'esonero da screening non vale per quelle opere di connessione di per sé assoggettate dal TUA a VIA. Ad esempio l'allegato II al TUA, *Testo Unico Ambientale*, assoggetta a VIA statale gli elettrodotti aerei di potenza superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km".

Abbiamo poi sentito l'avvocato Massimo Ragazzo, amministrativista, consulente di ANEV, che ci ha spiegato che chi ha scritto quella risposta del MiTE "ha ravvisato un'aporìa in realtà del tutto insussistente, che può essere superata facendo riferimento al complessivo quadro normativo di riferimento, a cominciare, proprio dal decreto n. 387 del 2003", che viene citato nella risposta.

"In realtà – continua l'avvocato Ragazzo – tutte le disposizioni che si sono succedute negli anni in materia di titoli abilitativi, finalizzati alla realizzazione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili fanno riferimento sia all'impianto, che alle opere connesse. È quanto prevedono il decreto n. 387 del 2003, le successive linee guida nazionali del 10 settembre 2010 e, infine, il decreto n. 28/2011, inciso, *sub art. 6*, dalla novità normativa introdotta dal decreto semplificazioni in questione, il citato art. 31 del DL 77/2021, significativamente rubricato *'Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna'*".

Insomma, l'avvocato Ragazzo ci dice che queste disposizioni non vanno a modificare le altre che prevedono che il titolo abilitativo consenta di realizzare l'impianto in sé e le opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto.

"Diversamente, con buona pace della semplificazione e della transizione energetica – conclude Ragazzo – la conseguenza sarebbe soltanto quella di complicare in modo assurdo e irragionevole l'iter autorizzativo, con l'ulteriore esito, non voluto, di allontanare il conseguimento degli obiettivi di diffusione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili".

L'avvocato Cristina Martorana, Partner di [Legance – Avvocati Associati](#) riconoscendo che il chiarimento del ministero sia stato poco limpido, conferma che "in realtà è la legge, per come emendata, art. 6 del decreto n. 387 del 2003, in combinato disposto alle linee guida art.11 ter, che legittima la PAS ad autorizzare impianto e opere di connessione".

"Con questo chiarimento il MiTE, animato dall'intenzione di sottolineare che l'asseverazione di assenza vincoli ai fini PAS riguarda solo l'impianto, e non le opere di rete – scrive Martorana su LinkedIn – rischia di indurre le amministrazioni a disconoscere la grande novità realmente semplificativa di una PAS che può autorizzare impianto più opere connesse".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Fotovoltaico come "manutenzione ordinaria", l'accesso alle detrazioni è garantito comunque

Ppa da fotovoltaico, altri 84 MW tra Canadian Solar e Axpo Italia

Fotovoltaico, in Germania "mini Ppa" per gli impianti residenziali

Francia, all'asta per il fotovoltaico utility scale l'offerta media è di 59 €/MWh

Fotovoltaico, anche nel 2021 l'Italia resta sotto 1 GW di nuova capacità